

ATTO N. 31

***P*ROPOSTA DI LEGGE**
di iniziativa dei Consiglieri TIPPOLOTTI, GILIONI, MELASECCHÉ
GERMINI, BREGA e LIGNANI MARCHESANI

“Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 21.6.2005*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 22.06.2005

RELAZIONE

L'art. 78, comma 2 del nuovo Statuto regionale testualmente recita: "Il controllo sulla gestione finanziaria della regione è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità".

Il legislatore statutario non ha previsto una disposizione transitoria che copra la vacatio dell'organo scaduto con la passata legislatura, né la richiamata legge di contabilità (L.r. n. 13/2000) prevede alcuna disciplina della composizione e del funzionamento del Collegio, limitandosi a disporre (art. 84) che la relazione del Collegio stesso deve essere allegata al rendiconto.

Si pone, pertanto, il problema di una ricostituzione dell'organo stesso al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, in attesa della regolamentazione prevista dallo Statuto.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge che dispone in via provvisoria in attesa di una più organica disciplina da inserire nella legge di contabilità; disciplina che dovrà tenere conto delle varie problematiche relative alle funzioni dei revisori e alla configurazione del Collegio come organo qualificato.

Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione

Art. 1

**(Istituzione e funzioni del Collegio dei revisori
dei conti)**

1. In attesa della attuazione dell'art. 78, comma 2 dello Statuto e al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, è istituito il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul conto consuntivo di cui all'art. 84, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.

Art. 2

**(Composizione del Collegio dei revisori dei
conti)**


1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.
3. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.
4. Assume le funzioni di Presidente il membro eletto facente parte di uno dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale.
5. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza, assume la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il Consigliere più anziano di età.

Art. 3
(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo consiliare.
2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e di componente della Giunta regionale.

Art. 4
(Durata del Collegio dei revisori dei conti)

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica fino alla rielezione del nuovo Collegio a seguito dell'entrata in vigore della legge di cui all'art. 78, comma 2 dello Statuto.



Marco Feltri

Federico Meloni

Luca

Roberto